

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO LMR/02 IN CONSERVAZIONE E
RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL
D.LGS. 42/04), PFP 6 "STRUMENTI MUSICALI;
STRUMENTAZIONI E STRUMENTI SCIENTIFICI E TECNICI"**

Tra

L'Università degli studi di Pavia (di seguito denominata "Università") con sede in Pavia, Strada Nuova 65, nella persona del proprio rettore pro-tempore e legale rappresentante, professor Fabio Ruge,

e

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Educazione e Ricerca (di seguito denominata Direzione generale ER) con sede a Roma, via Milano 76, nella persona del Direttore generale Caterina Bon Valsassina

di seguito congiuntamente denominate "parti"

Visti

- L'art. 8 della legge 341 del 1990 ai sensi del quale è previsto che possano realizzarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di corsi di studio attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- Il DM 270/2004 e relative note ministeriali;
- Il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento approvato con D.R. 1457/2011 del 5 luglio 2011 (modificato con D.R.1506 /2011 del 14 luglio 2011; modificato con D.R. 722/2012 del

27 aprile 2012, modificato con D.R. 2216/2014 del 15 dicembre 2014);

- Il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89” (G.U. sg n. 274 de 25 novembre 2014);
- Il protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 marzo 2015;

Premesso che

- Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2011 emanato del MIUR di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha definito la classe delle lauree magistrali a ciclo univo in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) finalizzate a formare laureati con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all’art. 29 del D.L.vo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni;
- I corsi di studio appartenenti alla classe LMR/02 devono essere istituiti conformemente ai requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del D.I. n. 87/2009;
- È previsto in particolare che il monte ore complessivo dei corsi debba essere articolato in modo da riservare parte dell’insegnamento ad attività tecnico-didattiche da svolgersi in appositi laboratori e cantieri di restauro;

- L'Università è intenzionata ad attivare – previa acquisizione della prescritta autorizzazione ministeriale – il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del d.lgs, 42/04) di cui al D.I. 87/2009;
- Per l'attivazione del Corso, ai fini di rendere possibile la disponibilità e le modalità di reperimento dei manufatti per attività didattica qualificabili come beni culturali ai sensi del D.lgs 42/2004 s.m.i. e del D.I. 87/2009 art.2 c.8, è richiesta una Convenzione stipulata tra l'Università e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia adeguata all'assetto organizzativo degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero (DPCM 29 agosto 2014, n. 171);
- La Direzione generale Educazione e Ricerca, alla quale sono state attribuite le competenze in materia del citato DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, art. 13, comma 2, lettere f) e g) intende promuovere e autorizzare l'attivazione del sopra citato Corso nel percorso formativo professionalizzante PFP 6 “Strumenti musicali; strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici”;
- Per i fini di cui sopra la Direzione Generale Educazione e Ricerca, informati i Direttori generali Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Musei e Bilancio, si avvale del tramite della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e delle Soprintendenze afferenti, ed in particolare della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, della Soprintendenza per i

beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova;

- Per ottemperare al sopra detto necessario requisito e per le suddette finalità, le Parti intendono stipulare la presente Convenzione che permetta lo svolgimento del Corso;
- È pertanto necessario definire tra le parti le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del citato Corso di studio.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Con il presente accordo le parti intendono definire le modalità della reciproca collaborazione per l'attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del d.lgs.42/04) di cui al D.I. 87/2009 (di seguito denominato "Corso").

Articolo 3 – Ambiti di collaborazione

Attivazione del corso

L'Università si impegna ad attivare il Corso subordinatamente alla prescritta autorizzazione ministeriale.

Nel caso in cui si renda necessario, la Direzione Generale Educazione e Ricerca può partecipare all'attività formativa del Corso autorizzando gli istituti periferici MiBACT in Lombardia competenti per settore a favorire l'accesso alle proprie strutture per le attività tecnico didattiche laboratoriali e

di cantiere di cui al DM 87/2009 per i suddetti percorsi. Strutture e aree per lo svolgimento delle suddette attività potranno essere successivamente individuate mediante accordo fra le Parti.

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, attraverso gli istituti periferici MiBACT in Lombardia competenti per settore, assolve agli adempimenti e ai requisiti riguardo alla disponibilità e alle modalità di reperimento dei materiali e dei manufatti per le attività didattiche per il PFP 6 “Strumenti musicali; strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici”, qualificabili come beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004 s.m.i. e del D.I. 87/2009 art. 2, c. 8, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza sugli interventi eseguiti nei Laboratori e nei cantieri di restauro e assicura lo svolgimento degli interventi conservativi svolti, garantendole la compatibilità con le esigenze della tutela.

Per l'Università costituisce struttura didattica del Corso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede in Cremona, e le sedi presso i partner (Politecnico di Milano – sede di Cremona, Cr. Forma, Laboratorio Giovanni Arvedi di diagnostica non invasiva dell'Università di Pavia e Laboratorio di acustica del Politecnico di Milano, entrambi presso il Museo del Violino) indicate nel documento di progettazione e nel regolamento del Corso.

Insegnamenti e docenza

Gli insegnamenti del Corso sono attribuiti nel rispetto dei requisiti di docenza di cui ai Decreti Ministeriali 4/2013 e 1059/2013 e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.I. 87/2009.

È prevista la possibilità di affidare incarichi di docenza a personale sia esterno sia interno agli istituti del MiBACT citati sopra. Il personale interno

delle strutture periferiche del MiBACT in Lombardia potrà svolgere tali incarichi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Tali docenti sono nominati annualmente dall'Università, su proposta del Consiglio di Corso, delibera del Consiglio di Dipartimento competente e nulla osta da parte dell'Istituzione di appartenenza. La valutazione comparativa verrà effettuata dai Dipartimenti tra i nominativi forniti dal Ministero e individuati sulla base di quanto previsto nei Decreti ministeriali sopra indicati nonché nel rispetto del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato adottato con DR 418/2011.

Articolo 4 – Accordi attuativi

Sulla base della presente convenzione, ove ciò sia necessario, saranno stipulati singoli accordi in particolare con gli istituti periferici MiBACT della Lombardia, volti ad indicare le specifiche modalità attuative dei diversi ambiti di collaborazione di cui all'art. 3.

Gli accordi attuativi saranno stipulati dalle strutture competenti e verranno allegati alla presente convenzione.

Articolo 5 – Ulteriori accordi

Le parti concordano che al fine di potenziare e meglio qualificare l'offerta formativa sulle diverse discipline concernenti la conservazione e il restauro del patrimonio culturale potranno essere stipulati appositi accordi di collaborazione con altri Enti pubblici o privati volti ad offrire supporto didattico, logistico e/o finanziario allo sviluppo e arricchimento dei contenuti specifici del Corso.

Articolo 6 – Comitato di Coordinamento

È istituito un Comitato con competenze di coordinamento, programmatiche e di verifica delle attività organizzative concernenti la presente collaborazione.

Tale Comitato è composto da tre rappresentanti dell'Università e tre del Ministero indicati dal Direttore Generale Educazione e Ricerca ed è presieduto alternativamente, per ciascun anno di validità dell'accordo, da un docente dell'Università e da un dirigente del Ministero fra quelli individuati dalla Direzione generale Educazione e Ricerca. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente vale doppio.

In particolare sono compiti del Comitato:

1. formulare ed approvare proposte riguardanti gli accordi attuativi di cui all'art. 4;
2. esprimere parere sulle proposte degli accordi di cui all'art. 5;
3. prestare consulenza tecnica in relazione all'espletamento delle attività didattiche e formative;
4. predisporre annualmente un rapporto ai sensi del successivo art. 13.

Articolo 7 – Attività formative

Le attività formative saranno svolte presso l'Università, presso i suoi partner istituzionali indicati nel documento di progettazione e nel regolamento del Corso, ed eventualmente presso le strutture indicate nell'art. 3 della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso e sulla base di quanto definito dalla Commissione Paritetica tenendo conto anche del numero degli studenti iscritti.

A ciascuno studente iscritto è data facoltà di accedere ai servizi di supporto alla didattica, quali, ad esempio, strumenti informatici per l'apprendimento delle lingue, sale studio, biblioteche in dotazione a ciascuna delle Parti

Art. 8 - Commissione di esame per l'accesso al Corso

La commissione di esame per l'accesso al Corso può essere integrata con personale sia esterno sia interno agli Istituti Mibact secondo quanto indicato nell' art. 3 della presente Convenzione per ciò che concerne la valutazione delle prove di tipo tecnico-pratico, nel rispetto delle modalità di verifica definite dal Regolamento Didattico del Corso.

Art. 9 – Impegni finanziari

Fermo restando che nessun onere economico aggiuntivo potrà gravare sugli Istituti periferici del Mibact in Lombardia, che possono mettere a disposizione strutture, personale e opere oggetto degli interventi di restauro, con successivi separati accordi verrà definita la ripartizione degli impegni reciproci sulla base del piano di sostenibilità economico finanziaria del Corso di cui all'art. 4 del D.I. n. 87 del 2009 allegato alla richiesta di accreditamento.

Articolo 10 - Rilascio del titolo di studio

Al termine del Corso, gli studenti conseguiranno la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del d.lgs. 42/04), rilasciata dall'Università.

Articolo 11 - Assicurazione

L'Università di Pavia dichiara che gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni che potrebbero subire per le attività inerenti la presente convenzione e che sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi (persone/cose).

Le Parti dichiarano che il personale docente e/o amministrativo coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione è assicurato contro gli infortuni che possa subire per le attività inerenti la presente convenzione e che è anche

assicurato per la responsabilità civile per i danni che possa involontariamente causare a terzi (persone/cose).

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività inerenti il Corso, si conviene che la parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare immediatamente l'evento:

a) se l'infortunio è occorso ad uno studente: all'Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede in Cremona;

b) se l'infortunio è occorso al personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo: alla struttura organizzativa dell'Ente di appartenenza del dipendente infortunato ed in particolare per l'Università di Pavia al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede in Cremona.

Resta inteso che l'esistenza delle polizze assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 12 – Prevenzione e Sicurezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire agli studenti e/o docenti ospitati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 81/08, sono individuati dalla parte ospitante e comunicate allo studente e/o docente prima dell'inizio delle attività stesse.

Articolo 13 –Valutazione della didattica

Il Corso è sottoposto a valutazione mediante le procedure ordinarie dell'Università di Pavia in materia di Assicurazione della Qualità.

Inoltre, al termine di ogni anno accademico, la Commissione Paritetica predispone apposita relazione illustrativa del percorso formativo realizzato evidenziando eventuali criticità.

Articolo 14 – Durata e Modifiche

La presente convenzione è valida dal momento della sua sottoscrizione per 5 anni accademici a partire dall'a.a. 2016/2017. L'ultima immatricolazione sarà possibile nell'a.a. 2020/2021.

L'efficacia della convenzione è subordinata all'autorizzazione ministeriale all'attivazione del Corso.

Le Parti si impegnano a garantire a tutti gli studenti già iscritti di poter portare a termine il proprio percorso.

Articolo 15 - Foro competente

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Pavia.

Articolo 16 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in 2 (due) copie originali ed è sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 Legge 241/1990. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Pavia,

per l'Università di Pavia

Il Rettore e legale rappresentante

Prof. Fabio Ruge

.....

Roma,.....

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Educazione e Ricerca

Il Direttore Generale

Caterina Bon Valsassina.....